

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERON

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al Collegio di aver prestato una garanzia per un mutuo ipotecario sottoscritto dalla sig.ra D*.C*. a luglio del 2003. Contesta l'avvenuta prescrizione della citata garanzia non essendo mai stato messo in mora da alcun intermediario o società di recupero crediti.

Precisa che anche presso il suo Comune di residenza non risultano atti in sospeso o notifiche avvenute per compiuta giacenza.

Per questi motivi chiede la prescrizione del credito e la cancellazione del suo nominativo dalle banche dati.

L'intermediario controdeduce rappresentando, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancato previo esperimento del reclamo, non risultando pervenuta alcuna contestazione avente il medesimo oggetto delle richieste formulate in sede di ricorso. In particolare, il reclamo datato 04/02/2025 richiamato da parte ricorrente non risulta mai ricevuto, mentre la documentazione allegata si riferisce esclusivamente al riscontro di un soggetto terzo relativo all'entità del credito. Ulteriori comunicazioni, come la richiesta del 22/05/2024, avrebbero oggetto differente, laddove l'esposto del 28/08/2024 risulterebbe tardivo in quanto risalente a oltre dodici mesi prima della proposizione del ricorso. L'intermediario eccepisce, inoltre, l'incompetenza temporale dell'ABF per i fatti anteriori al sesto anno precedente la presentazione del ricorso, nonché l'inammissibilità dell'istanza di cancellazione dalle banche dati, ritenuta generica e priva di supporto documentale. Nel merito, l'intermediario evidenzia che parte ricorrente ha prestato fideiussione a garanzia di un mutuo ipotecario di € 60.000,00 stipulato a giugno 2002 e classificato a sofferenza già nel novembre 2003. Sebbene la procedura esecutiva sull'immobile garantito si sia estinta nell'ottobre 2014, il credito non deve ritenersi prescritto in virtù di diversi atti interruttivi. Tra questi, si segnalano la notifica della diffida di pagamento del 06/09/2022, regolarmente ricevuta a mezzo raccomandata A/R, il rinnovo della garanzia ipotecaria perfezionato nel 2022 e, infine, la comunicazione dell'ente gestore del 04/02/2025 relativa alla quantificazione del debito residuo.

Per questi motivi l'intermediario chiede che il Collegio voglia in via preliminare dichiarare il ricorso irricevibile e/o inammissibile e in ogni caso di rigettarlo in quanto manifestamente infondato

Le parti non hanno presentato repliche.

DIRITTO

La vicenda oggetto del ricorso in esame trae origine da una garanzia fideiussoria prestata da parte ricorrente a favore di soggetto terzo, per un mutuo ipotecario. In relazione a tale garanzia parte ricorrente chiede l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito e la cancellazione del nominativo dalle banche dati.

In via preliminare il Collegio deve esaminare le eccezioni preliminari di rito sollevate dall'intermediario.

L'intermediario eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo, in violazione di quanto previsto dalle Disposizioni ABF che prevedono che il ricorso sia preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario e che il ricorso non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Al riguardo, parte

ricorrente allega evidenza di un riscontro della società mandataria dell'intermediario, ma da tale documento non è dato evincere se la richiesta sia stata indirizzata all'intermediario convenuto o al soggetto gestore del credito. Per contro, l'intermediario produce evidenza di una richiesta di informazioni, datata 22/05/2024 in merito alla garanzia prestata e di un esposto datato 28/08/2024, entrambi risalenti a più di 12 mesi dalla presentazione del ricorso (24/09/2025). L'esposto del 28/08/2024 contiene il riferimento ad una e-mail del 03/06/2024, quindi anch'essa risalente a più di 12 mesi dalla presentazione del ricorso (24/09/2025).

Tanto chiarito, il Collegio deve dichiarare il ricorso inammissibile.

Difatti ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, il ricorso dev'essere preceduto da un reclamo che svolge la funzione di far conoscere all'intermediario le pretese del cliente, favorendo una possibile conciliazione (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 8187/2025). Per "reclamo" deve intendersi *"ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"* (Sez. I, § 3), il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo (Sez. VI, § 1, 3) e *"il ricorso non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario: il mancato rispetto di tale termine può essere rilevato anche d'ufficio"*. Il reclamo quindi è un atto in forma scritta, riferibile a un cliente chiaramente identificabile, che non richiede l'utilizzo di formule sacramentali o di modelli imposti dalla legge, purché risulti espressamente e con chiarezza la contestazione mossa all'intermediario e, in difetto di prova della presentazione/comunicazione del preventivo reclamo, in quanto condizione di procedibilità dell'azione, il ricorso viene dichiarato inammissibile (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6534/2021). Nel caso in esame come sopra evidenziato manca ogni evidenza di un atto scritto di parte ricorrente tramite il quale la contestazione rivolta all'intermediario risulti chiaramente espressa. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per assenza di preventivo reclamo, con il rilievo assorbente di ogni altro profilo oggetto di ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE